II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1996

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America Latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam)

(96/723/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il Consiglio nelle riunioni del 13 e 14 maggio 1991 ha deciso, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti gli interventi della Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio ha confermato tali orientamenti l'8 luglio 1991;

considerando che il 19 maggio 1992 il Consiglio ha adottato gli orientamenti da applicare ai prestiti concessi dalla Banca ai paesi terzi in questione;

considerando che il primo programma triennale di prestiti attuato dalla Banca a favore di tali paesi a norma della decisione 93/115/CEE [2] ha riportato risultati incoraggianti come sottolineato dalla Banca su questa prima fase;

considerando che a norma della decisione 93/115/CEE occorre rinnovare tale programma;

considerando che i Consigli europei svoltisi a Corfù nel giugno 1994 e ad Essen nel dicembre 1994 hanno confermato l'intenzione di rafforzare la cooperazione con i paesi dell'Asia e la volontà di gettare le basi di un nuovo e più ampio partenariato fra la Comunità europea ed i paesi dell'America Latina;

considerando che il Consiglio e la Commissione hanno firmato con gli Stati membri del Mercosur [3] in data 22 dicembre 1994 e con il Messico in data 2 maggio 1995 dichiarazioni solenni congiunte in cui le parti interessate hanno espresso la volontà di rafforzare le relazioni reciproche, si sono impegnati ad avviare trattative per la conclusione di nuovi accordi e hanno sottolineato il proprio interesse per il proseguimento e il rafforzamento delle attività della Banca nella regione; che in data 12 giugno 1995 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare un accordo quadro interregionale concernente la cooperazione economica e commerciale con il Mercosur;

considerando che in data 17 luglio 1995 la Comunità europea e il Vietnam hanno firmato un accordo di cooperazione [4];

[1] GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 147.
[2] GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27.
[3] GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 136 del 7. 6. 1996, pag. 29.

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca a continuare le proprie attività a favore di progetti di investimento d'interesse comune realizzati nei paesi terzi in questione offrendole la garanzia prevista dalla presente decisione;

considerando che tale garanzia è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (1);

considerando che la Banca e la Commissione adotteranno le procedure necessarie per la concessione della garanzia in parola;

considerando che, ai fini dell'adozione della presente decisione, i soli poteri d'azione previsti dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità accorda alla Banca europea d'investimenti una garanzia del 100 %, alle condizioni di cui all'articolo 4, per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, in base ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione.

Tale garanzia è limitata a un massimale complessivo di prestito pari a 275 milioni di ecu. Se al 31 dicembre 1996 i prestiti concessi dalla Banca non avranno raggiunto detto massimale complessivo, il periodo di validità della presente decisione è automaticamente prorogato di sei mesi.

I paesi interessati dalla presente decisione sono i seguenti: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio della situazione relativa ai prestiti firmati. A tal fine, la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 3

Al termine del periodo convenuto, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito e trasmette loro allo stesso tempo una valutazione del funzionamento del sistema nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie operanti nell'area in questione.

Articolo 4

La Commissione e la Banca definiscono con un accordo le modalità d'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES

(1) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1.